
Q&A

Oggetto: REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL PERSONALE DEGLI INTERMEDIARI

PREMESSA

Il 17 dicembre 2015 l'ESMA ha pubblicato le “*Guidelines for the assessment of knowledge and competence*” (“Orientamenti”), come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), al fine di dettagliare ulteriormente l’obbligo per le imprese di investimento di assicurare che i propri addetti, i quali forniscono informazioni o consulenza alla clientela in materia di investimenti in strumenti finanziari, siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze.

I suddetti Orientamenti hanno l’obiettivo di favorire la convergenza nell’attuazione dell’articolo 25 di MiFID II, pur non avendo piena forza cogente in quanto si basano su un meccanismo di *comply or explain* da parte delle autorità di vigilanza nazionali¹. Inoltre, essi sono stati formulati in modo da lasciare sufficienti spazi di autonomia alle autorità, nella loro implementazione, al fine di tenere conto delle peculiarità nazionali.

Al fine di conformarsi agli Orientamenti, la Consob ha svolto una consultazione preliminare - avviata il 22 dicembre 2016 e conclusa il 20 gennaio 2017 – nonché una seconda consultazione – che si è svolta dal 6 luglio al 21 agosto 2017 - contestualmente alla ridefinizione di tutta la disciplina secondaria emanata in connessione con la disciplina UE dettata da MiFID II e dal regolamento (UE) n. 600/2014.

Il 15 febbraio 2018 è stata adottata la delibera Consob n. 20307 (nuovo Regolamento Intermediari), a seguito dell’acquisizione della prescritta intesa e dei pareri di Banca d’Italia su specifici ambiti disciplinari, inclusi i requisiti di conoscenza e competenza. Con tale delibera i predetti requisiti sono stati inseriti nel *corpus* delle disposizioni applicabili agli intermediari nello svolgimento della propria attività. La stesura finale delle disposizioni di specie ha tenuto conto delle osservazioni formulate dagli *stakeholders* in occasione delle consultazioni, da cui è emersa una diffusa esigenza di specifiche indicazioni sulle modalità di applicazione di una disciplina introdotta *ex novo* in occasione della seconda direttiva MiFID.

¹ La Consob ha comunicato all’Autorità europea la propria intenzione di conformarsi e di dare attuazione nell’ordinamento nazionale agli Orientamenti che si applicheranno, a far data dal 3 gennaio 2018, a tutto il personale a diretto contatto con la clientela nella prestazione dei servizi “pertinenti”, sia esso già operativo che di nuova assunzione.

A seguito delle ulteriori istanze di chiarimenti ricevute dalla Consob successivamente all'adozione del nuovo Regolamento Intermediari, si forniscono di seguito, attraverso la forma di risposte alle domande avanzate, i richiesti orientamenti applicativi.

Dopo aver assolto all'esigenza di accompagnamento, in sede di prima applicazione, alla realizzazione dei presidi procedurali richiesti in materia di conoscenze e competenze del personale, la Consob intende procedere, entro il 2019, alla verifica della disciplina in argomento, nell'ottica di valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori.

Tale esercizio potrà beneficiare delle prime risultanze di vigilanza, di un'opportuna analisi comparativa della disciplina di secondo livello dettata in altri paesi UE, così come degli esiti di una fase di consultazione pubblica.

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
Ambito di applicazione della disciplina (art. 78)	<p>Q 1. La disciplina in materia di conoscenze e competenze di cui al nuovo Regolamento Intermediari si applica nei confronti del personale delle imprese di investimento UE (autorizzate ad operare in Italia sia con succursale che in libera prestazione di servizi) che sia temporaneamente presente sul territorio nazionale al fine di prestare servizi di investimento in regime di libera prestazione a favore di clientela italiana?</p> <p>A. 1 In caso di impresa di investimento UE autorizzata ad operare in Italia sia con succursale che in libera prestazione di servizi, la disciplina in materia di conoscenze e competenze di cui al nuovo Regolamento Intermediari, trova applicazione nei confronti del personale della casa madre, qualora lo svolgimento del servizio in libera prestazione avvenga secondo una cadenza temporale regolare e predefinita. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti della succursale che partecipano ad eventuali incontri tra clienti e personale della casa madre.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 2. La disciplina in materia di conoscenze e competenze di cui al nuovo Regolamento Intermediari trova applicazione anche con riferimento al personale di una SGR che fornisce le informazioni riguardanti strumenti finanziari ai clienti che abbiano manifestato, di propria iniziativa, alla SGR l'interesse ad investire in quote di fondi gestiti dalla società?</p> <p>A 2. Fermo restando che i rapporti con controparti qualificate sono esonerati dal rispetto della disciplina relativa ai requisiti di conoscenze e competenze (cfr. art. 107, comma 3), si rileva che l'iniziativa del cliente, che segnali alla SGR l'interesse all'acquisto di un fondo in relazione al quale sia instaurato un rapporto diretto tra sottoscrittore ed SGR, non esonera dall'applicazione delle regole di condotta, ivi incluse quelle in tema di K&C per il caso in cui venga fornita consulenza o informazioni all'investitore.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
Requisiti di conoscenza e competenza (artt. 79 e 80)	<p>Q 3. Le certificazioni espressamente riconosciute in altri Stati membri UE come valide ai fini del soddisfacimento di quanto richiesto dalle linee Guida dell'Esma in materia di conoscenze e competenze, possono essere considerate rientranti nell'ambito delle certificazioni "di conoscenza acquisite in ambito economico-finanziario", riconosciute "per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione Europea"?</p> <p>A 3. Le certificazioni espressamente riconosciute in altri Stati membri UE come valide ai fini del soddisfacimento di quanto richiesto dalle linee Guida dell'Esma in materia di conoscenze e competenze, possono essere considerate rientranti nell'ambito delle certificazioni "di conoscenza acquisite in ambito economico-finanziario", riconosciute "per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione Europea". A titolo di esempio, le certificazioni incluse nella lista pubblicata dalla CNMV ai sensi dell'art. 8</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>della “<i>Technical Guide 4/2017 for the assesment of the knowledge and competence of staff giving information and advice</i>”, proprio in quanto riconosciute dall’Autorità spagnola, quindi in un'altra giurisdizione dell’UE e per finalità di tipo regolatorio (in quanto riconosciute ai fini della disciplina MiFID II dei requisiti di conoscenza e competenza), sono idonee ad integrare i presupposti di cui agli artt. 79 e 80 del Regolamento Intermediari.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 4. Può la formazione professionale acquisita in materia assicurativa o antiriciclaggio, considerarsi quale formazione professionale utile a dimezzare il requisito dell’esperienza professionale, ai sensi dell’art. 79, comma 4 e 80, comma 3?</p> <p>A 4. La formazione professionale utile a dimezzare il requisito dell’esperienza professionale deve essere svolta in ambiti attinenti alle materie individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell’Esmā sulla valutazione delle conoscenze e competenze (AESFEM/2015/1886). Pertanto, la formazione professionale, ivi inclusa quella prevista in materia assicurativa o antiriciclaggio, è rilevante ai sensi della disciplina <i>de qua</i>, indipendentemente dalla finalità per la quale viene svolta, purché risulti pertinente rispetto alle materie sopra citate.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 5. In quali casi il <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite al termine dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale deve essere effettuato obbligatoriamente in aula?</p> <p>A 5. Dev’essere svolto in aula il <i>test</i> di verifica effettuato al termine dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale tenuti in aula. Nel caso, invece, di corsi di formazione ed aggiornamento professionale svolti con modalità equivalenti all’aula, il <i>test</i> di verifica può essere effettuato anche a distanza (ad esempio, con modalità <i>online</i> e/o audiovisive).</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 6. Qualora il <i>test</i> di verifica si componga di quesiti con differente pesatura dei punteggi, come va valutato il risultato finale?</p> <p>A 6. Qualora il <i>test</i> di verifica preveda quesiti cui sono attribuiti diversi pesi/punteggi, è rimessa alla valutazione e responsabilità dell’intermediario o del soggetto che eroga il <i>test</i> la distribuzione dei pesi in maniera proporzionata alla natura dei quesiti.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
Requisiti del supervisore (art. 81)	<p>Q 7. I membri del personale abilitati a prestare consulenza e fornire informazioni di cui all’art. 82 (ovvero in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado)</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>possono svolgere l'attività di supervisione?</p> <p>A 7. L'articolo 82 equipara, ai fini della prestazione della consulenza o della fornitura di informazioni, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo ai soggetti indicati negli articoli 79 o 80, richiamati espressamente dall'art. 81, comma 1, lett. d). Tale equiparazione è rilevante anche ai fini dello svolgimento dell'attività di supervisione. Pertanto, anche i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 82 possono svolgere l'attività di supervisione, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 81.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 8. Nei 3 anni necessari a maturare l'esperienza per assumere l'incarico di supervisore possono essere computati anche i periodi di esperienza richiesti per l'ottenimento dei requisiti di conoscenza e competenza?</p> <p>A 8. Al fine del raggiungimento dei 3 anni di esperienza richiesti per poter svolgere l'attività di supervisore possono computarsi i periodi di esperienza necessari ad integrare i requisiti richiesti dagli articoli 79, 80 e 82.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 9. E' necessario detenere le conoscenze e le competenze idonee da almeno 3 anni anche al fine di svolgere la supervisione di membri del personale che si limitano a fornire informazioni?</p> <p>A 9. Si ritiene congruo il periodo di tre anni previsto dalla normativa affinché un soggetto sia considerato in possesso delle abilità necessarie per fungere da supervisore e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'attività oggetto di supervisione si limiti alla mera fornitura di informazioni oppure sfoci nella consulenza. Il tipo di attività svolta dal supervisionato potrà, invece, rilevare ai fini: a) della determinazione del diverso grado di pervasività della supervisione; b) della scelta del supervisore, in quanto potrà trattarsi, nel caso di fornitura di informazioni, di un soggetto che abbia svolto solo tale attività e non anche quella di consulenza.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 10. I provvedimenti disciplinari o sanzionatori che ostano all'assunzione dell'incarico di supervisore sono esclusivamente quelli adottati in ragione della violazione delle disposizioni relative alla fornitura di informazioni e alla prestazione di consulenza?</p> <p>A 10. Ai fini della disposizione rilevano i provvedimenti disciplinari o sanzionatori eventualmente adottati nei confronti del supervisore nell'esercizio della complessiva attività svolta in ambito finanziario-creditizio e non solo quelli relativi alla violazione di disposizioni concernenti la fornitura di informazioni e la prestazione della consulenza. La</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>finalità della norma è, infatti, quella di garantire l'integrità e la correttezza del supervisore, tenuto, altresì, conto delle delicate responsabilità che quest'ultimo assume nei confronti dei clienti.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
Altri requisiti per gli intermediari (art. 81)	<p>Q 11. Attraverso quale modalità l'intermediario deve ottemperare all'obbligo di informare adeguatamente i clienti nel caso in cui il dipendente operi sotto supervisione?</p> <p>A 11. . Per,il caso in cui i membri del personale che prestano la consulenza finanziaria o forniscono informazioni agiscano sotto supervisione, si precisa che, pur dovendo l'informativa da rendere ai clienti includere almeno le informazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. f) , la stessa può essere resa nelle forme individuate dall'intermediario, purché ne venga assicurata la conoscenza da parte del cliente.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 12. Per effettuare la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione, l'intermediario è obbligato ad effettuare un <i>test</i>, articolato in quesiti, avente valenza di <i>pre-assessment</i> delle conoscenze esistenti?</p> <p>A 12. Le modalità attraverso cui si esplica la revisione annuale sono rimesse all'intermediario. Pertanto, la revisione annuale può esplicarsi attraverso la somministrazione di un <i>test</i> ma non vi è, nelle disposizioni, un obbligo in tal senso. Tale revisione potrebbe anche essere svolta da un soggetto esterno, sulla base di tutte le informazioni in possesso o messe a disposizione dall'intermediario stesso.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 13. La durata giornaliera minima (3 ore) e massima (8 ore) dei corsi, deve intendersi riferita solo ai corsi svolti in aula?</p> <p>A 13. La durata giornaliera minima e massima deve intendersi riferita sia alla formazione svolta in aula che alla formazione svolta attraverso videoconferenza, <i>webinar</i> e <i>e-learning</i>.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 14. Come devono computarsi le 30 ore di corso richieste per la formazione nel continuo (art. 81, comma 1, lett. h) rispetto alle 30 ore di formazione previste per i casi specifici di cambiamenti o modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, dei modelli di servizio o della normativa di riferimento (art. 81, comma 1, lett. i)? In particolare, qualora nel corso dell'anno si verificano più eventi specifici tra quelli indicati nella lettera i), deve essere svolto per ciascuno di tali eventi un minimo di 30 ore di formazione con la conseguenza che</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>le ore di formazione obbligatoria diventerebbero multipli di 30?</p> <p>A 14. Le disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. h) e lett. i) vanno lette in maniera sistematica. In tale ottica, deve ritenersi che la specifica formazione richiesta in caso di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento (art. 81, comma 1, lett. i) rientri nell'ambito del "percorso continuo di formazione" previsto dall'art. 81, comma 1, lett. h) e che la stessa non debba, al contrario, considerarsi un impegno formativo aggiuntivo.</p> <p>Di conseguenza, nel caso in cui non si verifichi alcuna delle ipotesi previste dalla lett. i), gli intermediari saranno comunque tenuti ad assicurare al personale un percorso formativo pari ad "almeno" 30 ore annue ai sensi della lett. h); nel caso in cui, invece, si verifichi una (o più) delle ipotesi previste dalla lett. i), l'impegno formativo di cui alla lett. h) è da intendersi assorbito e ricompreso in quello previsto dalla lett. i) e, pertanto, la formazione dovrà rientrare, complessivamente, nell'ambito delle 30 ore annue. Sarà sufficiente, in altri termini, raggiungere nell'arco di dodici mesi almeno 30 ore. Resta, in ogni caso, ferma in capo all'intermediario la responsabilità di assicurare che il periodo di "almeno" 30 ore annue copra tutte le esigenze formative del personale.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 15. La previsione di cui all'art. 81, comma 1, lett. l) deve considerarsi come un impegno formativo che concorre al computo del percorso di formazione indicato nell'art. 81, comma 1, lett. h) (aggiornamento continuo) o deve considerarsi come un obbligo aggiuntivo?</p> <p>A 15. L'obbligo di formazione in previsione dell'offerta di nuovi prodotti di investimento può considerarsi rientrante nel percorso continuo di formazione di cui all'art. 81, comma 1, lett. h), alla stessa stregua delle ipotesi identificate dalla lett. i) del medesimo comma (cfr., sullo stesso tema, Q&A n. 14). Anche in questo caso resta ferma, in capo all'intermediario, la responsabilità di erogare una formazione adeguata e commisurata al grado di innovazione e complessità dei prodotti.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 16. E' obbligatorio il test di verifica a conclusione della formazione sui nuovi prodotti di cui all'articolo 81, comma 1, lett. l)?</p> <p>A 16. La disposizione richiamata non prevede l'obbligatorietà di un test di verifica a conclusione della formazione sui nuovi prodotti. Le modalità attraverso cui è verificata tale formazione sono rimesse all'intermediario, che se ne assume la responsabilità.</p> <p>Nei casi in cui la formazione sui nuovi prodotti concorra al raggiungimento del monte annuale delle 30 ore, è rimessa all'intermediario la valutazione circa l'opportunità di prevedere il test di verifica su tutti gli ambiti che hanno costituito oggetto della</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>formazione, ivi inclusa, quindi, la specifica formazione su nuovi prodotti di investimento.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 17. I soggetti non appartenenti al medesimo gruppo di un intermediario possono erogare al personale di quest'ultimo la formazione di cui alle lettere h) e i) dell'articolo 81 del Nuovo Regolamento Intermediari?</p> <p>A 17. L'art. 81, lettera g), rimette alle determinazioni dei singoli intermediari la scelta di avvalersi di "soggetti esterni" ai quali delegare la totalità o una parte delle attività ai fini del riparto degli obblighi ivi previsti.</p> <p>Le successive lettere h) e i) dell'articolo 81 individuano, poi, alcune disposizioni di dettaglio relativamente alle "modalità" e alla "tempistica" di aggiornamento del personale, richiamando i commi 8 e 9 dell'art. 79, e non anche il comma 10 che, per quanto concerne la formazione necessaria per il dimezzamento del periodo di esperienza professionale richiesto, "tipizza" gli intermediari e/o gli enti deputati ad erogarla.</p> <p>Ne discende che l'erogazione di un percorso continuo di formazione o sviluppo (lettera h) o di una specifica formazione (lettera i) del personale, potrà essere effettuata direttamente dall'intermediario o avvalendosi di un soggetto esterno, anche diverso da quelli "tipizzati" di cui al comma 10 dell'art. 79 (per esempio, una SGR non appartenente al medesimo gruppo dell'intermediario), purché tale soggetto abbia un'esperienza formativa comprovata e pertinente.</p> <p>Si segnala relativamente all'ipotesi di offerta di eventuali nuovi prodotti di cui alla lett. l) dell'art. 81, che, tenuto conto della specificità dell'oggetto della formazione, il Nuovo Regolamento Intermediari prevede, espressamente, che la specifica formazione ivi richiesta possa essere svolta oltre che dall'intermediario anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q18. Ai fini del raggiungimento delle 30 ore di formazione annuale richieste ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. h) e i), è possibile computare le ore di formazione in materia antiriciclaggio?</p> <p>A18. Ai fini del raggiungimento delle 30 ore di formazione annuale, sarà possibile computare le ore di formazione relative alla normativa antiriciclaggio quando - in esito all'<i>assessment</i> annuale delle esigenze di sviluppo - per tale materia l'intermediario abbia ravvisato un'esigenza di formazione del proprio personale,.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
<p>Modalità di aggiornamento professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori</p>	<p>Q 19. Quali sono gli obblighi di aggiornamento professionale previsti in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e secondo quali modalità vanno</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
sede (artt. 81 e 156)	adempiti? A 19. In virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 156, la disciplina in tema di conoscenze e competenze trova applicazione nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono dunque tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale sotto la responsabilità dell'intermediario mandante e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 81. Si ritiene che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che abbia ricevuto la formazione professionale ai sensi dell'art. 81, abbia assolto anche agli obblighi formativi previsti dall'art. 156. In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'intermediario mandante non provveda ad erogare la formazione, ferma la responsabilità di quest'ultimo, permane in capo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede l'obbligo di partecipare, ai sensi dell'art. 156, a corsi di aggiornamento professionale – che devono essere svolti secondo le specifiche modalità indicate nell'art. 81 – pena la sospensione dall'attività, ai sensi dell'art. 180. [Data di pubblicazione: ottobre 2018]